

linea IMPRESE e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

**MULTIRISCHI ESERCIZI
COMMERCIALI**
(per Confcommercio)

Per qualsiasi richiesta di assistenza
contattare preventivamente:

Numero Verde 800.34.52.70 ■

Numero Urbano 02.58.28.67.11 ■

In entrambi i casi si dovrà comunicare il
numero di polizza preceduto dalla sigla:

VICO ■

ASSISTENZA

in esclusiva per:



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

è un prodotto creato da:



Vittoria
Assicurazioni

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)	pag. 3
Glossario	pag. 9
Norme che regolano la Sezione Assistenza	pag. 11
Istruzioni per la richiesta di assistenza	pag. 16

SEZIONE ASSISTENZA - Tabella scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo

T
A
B
E
L
L
A

PRESTAZIONI	RIFERIMENTO (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO (o limite di valore- esistenza, se indicato)
Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	1			Euro 500
Pronto intervento per danni d'acqua: costo dell'intervento	2			Euro 500
Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	3			Euro 500
Fornitura temporanea di energia elettrica: costo dell'intervento	4			Euro 500 per anno
Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	5			Euro 500
Invio di un serrandista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e mano d'opera	6			Euro 500
Invio di un frigorista per interventi di emergenza; costo dell'uscita e mano d'opera	7			Euro 500
Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	8			Euro 500
Invio di un sorvegliante	9			Euro 500
Rientro anticipato: biglietto aereo o ferroviario di sola andata	10			Euro 500
Trasloco: costo del trasloco	11			Euro 500

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo)

Si rimanda all'art. 2.15 delle Condizioni Generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa offre un servizio di assistenza e di “pronto intervento” per le varie circostanze legate alla conduzione dell’attività commerciale: dall’invio di un fabbro, di un elettricista, di un idraulico o di altro artigiano per interventi di emergenza, all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura in caso di danni da spargimento d’acqua; dalla fornitura temporanea di energia elettrica dovuta a guasti all’invio di un serrandista o di un frigorista.

Rimandiamo per gli aspetti di dettaglio agli articoli da 1 a 11 della Sezione Assistenza.

La Sezione Assistenza può essere prestata solo in abbinamento ad almeno una delle Sezioni: Incendio, Furto o Responsabilità Civile.

“Avvertenza”

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli da 1 a 11 ed all’articolo 12 della Sezione Assistenza.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all’art. 2.3 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile.

“Avvertenza”

La Sezione Assistenza non prevede la presenza di franchigie e scoperti.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Invio di un fabbro per interventi di emergenza: somma assicurata € 500,00 per ogni sinistro.

A) Costo uscita e manodopera del fabbro = € 300,00

L’impresa tiene a proprio carico tutto il costo.

B) Costo uscita e manodopera del fabbro = € 600,00

L’impresa tiene a proprio carico la somma assicurata = € 500,00, la rimanente parte rimane a carico dell’assicurato.

“Avvertenza”

Per i limiti di indennizzo e di risarcimento si rimanda alla Tabella di sintesi contenuta nel presente fascicolo.

Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

“Avvertenza”

Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda agli articoli 2.1 e 2.2 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

“Avvertenza”

La Sezione ASSISTENZA non prevede casi di aggravamento o diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

“Avvertenza”

L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.

8. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 2.1, 2.2, 2.11 e 2.12 delle Condizioni Generali di assicurazione.

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 2.8 delle Condizioni Generali di assicurazione, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Nel caso di contratto poliennale Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

Riguardo alla Sezione Assistenza, il diritto alle prestazioni di assistenza fornite decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Il diritto a usufruire delle coperture decade, inoltre, qualora per qualsiasi motivo non sia più operante almeno una delle Sezioni: Incendio, Furto o Responsabilità Civile, la cui esistenza è necessaria per la prestazione delle garanzie di assistenza.

10. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato per il presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo

"Avvertenza"

La gestione dei sinistri della Sezione ASSISTENZA è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dal capitolo " Istruzioni per la richiesta di assistenza".

13. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 409.418.01 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14. Arbitrato

“Avvertenza”

La Sezione Assistenza non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato. E' fatto comunque salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



Glossario

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Azienda

Esercizio commerciale situato in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino dove l'assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione

Furto

impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.a e eventuali coassicuratrici

Incendio

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi

Infortunio

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

In viaggio

Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente

Prestazioni

Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

Struttura Organizzativa

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8- 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto dell'Impresa al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico dell'Impresa.

SEZIONE ASSISTENZA

Norme che regolano la Sezione Assistenza

1 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Operativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

La prestazione non è dovuta – per il caso a) - per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2 - Pronto intervento per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di Euro 500 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

3 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Operativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

4 - Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, La Struttura Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, **tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro e per anno.**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore.

5 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Operativa provvede all'invio di un fabbro, **tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6 - Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Operativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7 - Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Operativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro.**

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

8 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Struttura Operativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro.**

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

9 - Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 500 per sinistro.

10 - Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., e 9. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Struttura Operativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di Euro 500 per sinistro.**

Nel caso in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, **tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa.**

La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Struttura Operativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

La seguente prestazione sarà fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:

11 - Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Operativa organizzerà il **trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso, fino a un massimo complessivo di Euro 500 per sinistro.**

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

12 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.
2. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi

- proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
 - dolo dell'assicurato;
 4. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'Esercizio interessate dall'intervento di assistenza.
 5. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
 6. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C. modificato dalla L.n° 166 del 27 ottobre 2008.
 7. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Operativa al verificarsi del sinistro.
 8. L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
 9. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
 10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
 11. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Operativa restando inteso che l'Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
 12. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

SEZIONE ASSISTENZA

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero telefonico verde

800.34.52.70

Oppure al numero:

02.58.28.67.11

Oppure se non può telefonare, può inviare un telegramma:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO**

Oppure un fax al numero:

02.58.47.72.01

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla VICO
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008